



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

ON. TRIBUNALE DI MESSINA

– SEZIONE LAVORO –

Ricorso

Con istanza di fissazione udienza per l'introduzione del giudizio di merito

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó (C.F. [REDACTED]), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

ricorrente

contro

TERRIZZI ANTONINO, (C.F.: [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ripa;

resistente

Con ricorso ex art 700 c.p.c., recante n. 2657/2020 R.G., il sig. Terrizzi Antonino impugnava l'esclusione delle Graduatorie ad Esaurimento disposta con provvedimento di questo Ufficio del 20/12/2019 e la conseguenziale risoluzione del contratto di lavoro disposta con provvedimento del Dirigente scolastico di Taormina del 21/12/2019.

Il ricorso veniva rigettato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina con ordinanza cautelare n. 15042/2020 del 28/08/2020, avverso la quale il ricorrente proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Il reclamo veniva accolto dal Collegio con ordinanza n. 2073 del 30/01/2021.





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

Con il presente atto l'Amministrazione in epigrafe propone giudizio di merito, al fine di sentire dichiarare l'insussistenza del diritto di controparte di essere inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Messina, così come invece concesso in sede cautelare.

DIRITTO

Il giudizio ha ad oggetto la domanda di controparte di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Messina per la classe di concorso B014, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio Sezione Terza bis n. 10902/2018.

In ordine a quanto lamentato dal ricorrente, deve preliminarmente farsi un breve quadro della normativa vigente in materia, precisando che le graduatorie permanenti, ai sensi della legge n. 296 del 27.12.2006, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della Legge 296/06. Tali graduatorie, in sostanza, a seguito della trasformazione in graduatorie ad esaurimento, sono state riservate a coloro che vi erano già iscritti, alla data di entrata in vigore della suindicata legge finanziaria, fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare esclusivamente per il biennio 2007 – 2008 dei docenti in possesso di abilitazione. L'art. 1, co. 605, della successiva L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria del 2007), ha infatti previsto – al dichiarato fine di “*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*” – che, con effetto dal gennaio 2007, le graduatorie permanenti di cui alla legge n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, ossia in graduatorie chiuse, nelle quali divenivano possibili gli inserimenti soltanto per particolari categorie di docenti espressamente contemplate e limitatamente al biennio 2007-2008 (sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n. 97/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario SISS, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico COBASIL, i corsi di didattica della musica presso conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria).

Con la successiva normazione secondaria, fino al D.M. n. 235/2014, è stata prevista la preclusione al reinserimento dei soggetti già cancellati dalla graduatoria, per mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione.





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

Con il D.M. n. 374 del 27/04/2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022 è stata introdotta la possibilità, per coloro che erano stati cancellati dalle Gae, per mancata presentazione della domanda di aggiornamento, di essere nuovamente inseriti e recuperare la propria posizione in graduatoria.

L'art. 1 del D.M. sopra citato, disponeva infatti l'inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l'inserimento *ex novo* nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, e per converso la possibilità di chiedere da parte degli aspiranti la permanenza e/o l'aggiornamento, il reinserimento, la conferma/scioglimento dell'iscrizione con riserva e/o il trasferimento di provincia.

Con provvedimento prot. n. 11930 del 12/07/2019, veniva disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente di SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO e l'elenco degli esclusi valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e veniva, altresì, specificato che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Il sig. Terrizzi risultava nell'elenco degli esclusi dalle GAE per la classe di concorso B014 per gli anni scolastici 2019 - 2022. Il ricorrente aveva, tuttavia, proposto ricorso collettivo innanzi al TAR Lazio, conclusosi con la sentenza (Sezione Terza bis) n. 10902/2018 di accoglimento, inteso ad ottenere l'annullamento del bando di cui al Decreto MIUR del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consentiva ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti delle GAE;

In esecuzione della sentenza del TAR, sopra richiamata, il sig. Terrizzi è stato inserito nelle GAE per la classe di concorso B014. A seguito di dettagliati controlli sulle posizioni degli interessati/ricorrenti vincitori dei ricorsi collettivi, tuttavia, è emerso che alcuni di questi – tra cui il ricorrente - non possedevano i requisiti per essere reinseriti nelle GAE, **non essendovi mai stati inclusi**.

Per risolvere i problemi sorti dalla difficoltà di eseguire le pronunce del TAR nei confronti dei ricorrenti che non avevano diritto, il MIUR con nota prot. n. 37883 del 21.8.2019, recante: "*Contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) ex D.M. n. 506/18 – parere su proposizione utile impugnazione-modalità esecutive sentenze TAR Lazio: 10907/18 ... 10913/18... 10902/18...*"





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

10905/2018 ... 10903/18...", raccomandava agli Uffici Scolastici Regionali, *"di riscontrare formalmente e negativamente [...] le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidati "cancellati" dalle GAE, non possono pretendere di essere reinseriti in una graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti"*.

In buona sostanza, si è voluto assicurare il re-ingresso nelle GAE a chi dalle stesse fosse stato cancellato, nonché con verifica, in sede esecutiva, di tutti i presupposti di fatto affinché potesse essere data completa esecuzione al giudicato di annullamento statuito dal G.A. nei confronti di tutti i ricorrenti. Con la conseguenza di riscontrare negativamente la richiesta di esecuzione dell'eventuale destinatario mai iscritto nelle graduatorie.

Sul punto si è espressa anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in data 03/12/2019 con parere, con il quale veniva precisato, che *"il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie [...] e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)"*.

A seguito di controlli sulla posizione specifica dell'interessato è risultato che lo stesso non era mai stato inserito nelle GAE, pertanto, non poteva darsi attuazione a quanto disposto dal TAR, trattandosi di "nuovo" inserimento e non di reinserimento di ex depennato.

Il ricorrente non aveva, quindi, diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio scolastico 2019/2022, pubblicate e ripubblicate con provvedimento prot. n.13324 dell'02/08/2019 e prot. n. 13692 del 12/08/2019 e l'Amministrazione in via di autotutela, ha proceduto alla sua esclusione.

Cosicché, per i motivi sopra illustrati, con provvedimento prot. n. 21232 del 20/12/2020, il sig. Terrizzi veniva escluso dalle GAE e di conseguenza dalla prima fascia delle graduatorie d'istituto e con provvedimento del Dirigente scolastico dell'I.I.S. Pugliatti di Taormina veniva disposta la risoluzione del contratto di lavoro a decorrere dal 21/12/2019.

Preme rilevare, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine al suo pregresso inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Ne consegue che l'accoglimento del presente





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

ricorso, in totale mancanza della prova relativa ai fatti allegati, prescritta ai sensi dell'art. 2597 c.c., comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli aspiranti inseriti in graduatoria.

Ciò premesso, nessuna violazione del giudicato è dato ravvisare nell'operato dell'Amministrazione. Il ricorrente, non in possesso dello status di cancellato dalle Gae, **espressamente individuato quale requisito dallo stesso giudice amministrativo**, non può pretendere di essere reinserito in una graduatoria nella quale non è mai stata iscritto. L'unico reinserimento dovuto, sulla base della sentenza del Tar Lazio Sezione Terza bis n. 10902/2018, è quello dei depennati, mentre l'Amministrazione resta libera di valutare la mancanza di presupposti o condizioni di iscrizione dei ricorrenti differenti da quelle espressamente descritte nella sentenza (TAR Lazio Sez. Terza Bis n. 2887/2020, n. 2900/2020, n. 3421/20, n.7621/2020). Nel caso di specie, il ricorrente non risulta essere mai stato inserito nelle Gae di alcuna provincia né ha mai dimostrato il contrario. Si tratta, pertanto, di un **nuovo inserimento**. La corretta esecuzione del *decisum* del Tribunale amministrativo da parte degli Uffici Scolastici competenti è quella di assicurare il doveroso reingresso nelle GAE a chi dalle stesse sia stato cancellato (secondo quanto disposto nei relativi provvedimenti di cancellazione dalle GAE, annullati dal TAR unitamente alla previsione del bando), ma non anche quella di inserire coloro che non vi avessero mai fatto ingresso prima della proposizione del ricorso. Deve, pertanto, ritenersi senz'altro ammissibile, oltre che doverosa, la verifica, in sede esecutiva, di tutti i presupposti di fatto perché possa essere data completa esecuzione al giudicato di annullamento statuito dal G.A. nei confronti di tutti i ricorrenti. Ne discende che l'Amministrazione ben può riscontrare negativamente la richiesta di esecuzione – o come nel caso di specie annullare in autotutela il provvedimento di reinserimento erroneamente emanato - che l'eventuale destinatario, mai iscritto nelle graduatorie, intendesse ottenere per pretendere anche il proprio “reinserimento”, in quanto ciò esorbiterebbe dal giudicato di annullamento, attribuendo una tutela ulteriore rispetto a quella statuita dal TAR Lazio.

Posto che il giudice amministrativo espressamente circoscrive il re-ingresso in graduatoria soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie ad esaurimento e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tali graduatorie, accertata la circostanza che il sig. Terrizzi non risultava essere mai stato inserito, per egli non viene in rilievo il diritto al reinserimento, bensì un inserimento operato per la prima volta e, quindi, una posizione giuridica del tutto diversa da quella vantata dal docente inserito e successivamente depennato.

Alla luce di quanto sopra, evidenziando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato.





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e concessione di un termine per la notifica a parte avversa, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa:

- ritenere e dichiarare l'inesistenza in capo alla controparte del diritto di essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento di Messina per la classe di concorso B014 e conseguentemente dichiarare legittimi tutti i provvedimenti impugnati;
- condannare controparte al pagamento di competenze e onorari di causa, ivi compresi quelli della fase cautelare.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed il contributo unificato è di € 259,00. Nulla è dovuto dall'Amministrazione appellante in quanto ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle spese.

Si allega:

- Ordinanza cautelare di rigetto n. 15042/2020 del 28/08/2020;
- Ordinanza collegiale di accoglimento n. 2073 del 30/01/2021;
- Giurisprudenza favorevole.

Messina, lì 20/04/2023

Il Funzionario

Alessandra Meliadó

Documento firmato digitalmente

